



## **Decreto n° 0166 / Pres.**

**Trieste, 19 agosto 2015**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 30/1999, ART. 25, COMMA 6; L.R. 6/2008, ART. 40, COMMA 13. COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO. RICOSTITUZIONE.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 19/08/2015

**Siglato da:**

DANIELE BERTUZZI

in data 14/08/2015



**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008, relative all'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;

**Visto** che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui al precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal "Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con proprio decreto n. 0329/Pres. del 12 ottobre 2004;

**Visto** l'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e, in particolare, il comma 4, il quale istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado di cui al comma 1 del medesimo articolo 25;

**Richiamato** l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale la Commissione regionale d'appello è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente;

**Richiamato** l'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale i componenti della Commissione regionale d'appello, di seguito denominata Commissione, durano in carica cinque anni, possono essere confermati non più di una volta e non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio;

**Visto** il proprio decreto n. 0200/Pres. del 17 giugno 2004, con il quale è stata costituita la Commissione;

**Visto** il proprio decreto n. 0213/Pres. del 29 luglio 2009, con il quale la Commissione è stata rinnovata, con la nomina di un nuovo Presidente e la conferma di quattro componenti uscenti;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1295, con cui la Commissione è stata individuata quale organo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

**Vista** la disciplina in materia di rinnovo degli organi amministrativi dettata dalla legge regionale 9/1993 e, in particolare, dall'articolo 13, comma 1;

**Atteso** che la Commissione è decaduta il 12 settembre 2014 ed è necessario provvedere a ricostituirla;

**Richiamato** l'articolo 25, comma 5, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno laureato

in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale;

**Vista** la nota prot. n. SCRI/12.3/62174 del 12 agosto 2015, con la quale l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile - ritenuto di individuare cinque nuovi componenti in possesso di adeguato curriculum in materia faunistica e in gestione venatoria, nonché di equiparare i candidati ai dipendenti regionali di livello dirigenziale ai fini del rimborso spese - ha proposto la seguente composizione:

- avv. Romeo Bianchin (Presidente);

- dott. Gabriele Cernelutti e dott. Massimiliano Rodolfi (componenti effettivi);

- avv. Paolo Mulitsch e dott. Saimon Ferfolja (componenti supplenti);

**Preso atto** che i soggetti interessati hanno reso le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, pervenute tra il 29 maggio e il 6 agosto 2015, concernenti:

a) l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dalla vigente normativa antimafia, dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché dall'articolo 25, comma 8, secondo periodo, della legge regionale 30/1999;

b) il possesso del requisito accademico previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 30/1999;

**Appurato** che nessuno dei candidati risulta essere dipendente di pubblica amministrazione;

**Ritenuto** pertanto di nominare la Commissione come da proposta dell'Assessore regionale competente;

**Richiamato** l'articolo 25, comma 9, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 di data 13 settembre 2013 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** quindi che tale segretario sia nominato dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche;

**Vista** la legge regionale 63/1982, disciplinante il trattamento economico dei componenti esterni di organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, e, in particolare, l'articolo 2, comma primo e l'articolo 3;

**Richiamato** l'articolo 25, comma 10, della legge regionale 30/1999, il quale stabilisce che ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali;

**Dato atto** che, sulla base di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2224, il citato proprio decreto n. 0213/Pres./2009 prevedeva un gettone di presenza pari a 46,49 euro;

**Constatato** che il citato gettone è stato ridotto automaticamente del 10 per cento ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22;

**Valutato** quindi di confermare ai componenti della Commissione, per l'importanza dei lavori e per la qualificazione professionale, il trattamento economico attualmente riservato all'organo decaduto, consistente nel rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e in un gettone di presenza pari a 41,84 euro per seduta;

**Visto** l'articolo 42, comma primo, lettera c), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14, comma 1, lettere n) e u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

## Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, per effetto delle disposizioni

transitorie di cui all'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008 e per le motivazioni esposte in premessa, è ricostituita, presso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la Commissione regionale d'appello di cui al comma 4 del medesimo articolo 25, con la seguente composizione, proposta dall'Assessore regionale competente:

Presidente: avv. Romeo Bianchin;

Componenti effettivi:

- dott. Gabriele Carnelutti;
- dott. Massimiliano Rodolfi;

Componenti supplenti:

- avv. Paolo Mulitsch;
- dott. Saimon Ferfolja.

**2.** La funzione di segretario è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore del medesimo Servizio.

**3.** La Commissione rimane in carica cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

**4.** Ai componenti è confermato il trattamento economico riservato all'organo decaduto, consistente nel rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e in un gettone di presenza, pari a 41,84 euro per seduta, per effetto della riduzione operata dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 22/2010 sull'importo stabilito con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2224.

**5.** L'onere derivante dalle spese di funzionamento di cui al punto precedente fa carico all'UBI 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 9806, nonché ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -